

CAMERA DEI DEPUTATI N. 500

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MEROLLI, ABETE, PICANO, ANDREOLI, ARMELLIN,
BRICCOLA, BROCCA, FERRARI SILVESTRO, FORNA-
SARI, FOTI, MENSORIO, QUIETI, ROCELLI, RUSSO
GIUSEPPE, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, URSO,
ZARRO, ZOPPI**

Presentata il 21 settembre 1983

**Disciplina fiscale dei redditi degli Istituti per l'edilizia
economica e popolare**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel lontano 1948 vennero costituiti, sotto forma di società per azioni, nelle città (Milano, Roma, Catania, Genova, Napoli, Palermo, Torino, Livorno, Bari, Cagliari, Messina, Crotona, Grosseto, Ferrara) più duramente colpite dagli eventi bellici dell'ultima guerra mondiale, gli Istituti per l'edilizia economica e popolare, con il deliberato scopo di contribuire alla ricostruzione del paese, mediante la realizzazione di un pro-

gramma di costruzione di alloggi di tipo economico-popolare da assegnare in locazione con patto di futura vendita ai ceti meno abbienti.

Tale programma, ispirato da motivi di carattere sociale e politico, è stato, nel corso di lunghi anni, con spirito di sacrificio e di abnegazione, meritoriamente portato a termine da parte dei predetti Istituti che, operando senza finalità di lucro, e giovandosi delle provvidenze, anche

sotto forma di contributi finanziari, previste dal testo unico dell'edilizia economica e popolare approvato con il regio-decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, hanno attuato il proprio scopo sociale mediante la costruzione di ben 5.098 alloggi, per un totale di 29.912 vani, che sono stati assegnati ai dipendenti dei propri enti soci, in possesso dei requisiti previsti dal predetto testo unico.

La encomiabile attività svolta dai suddetti Istituti è stata ed è tuttora turbata dalle pretese avanzate dal fisco che reclama il pagamento da parte di alcuni dei menzionati Istituti, di ingenti somme a titolo di imposta di ricchezza mobile e di imposta sulle società per presunti redditi che sarebbero stati realizzati durante l'attività costruttiva ed in epoca in cui vigevano tali tributi poi soppressi con la entrata in vigore della riforma tributaria.

Si tratta di un'annosa e vecchia vertenza per la quale la pretesa fiscale — fondata su una interpretazione restrittiva delle norme di esenzione in materia di ricchezza mobile e di imposta sulle società, prevista dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e dal testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, a favore delle cooperative edilizie, nel senso che tali benefici fiscali non si renderebbero applicabili ai suddetti Istituti

i quali, come si è detto, vennero costituiti sotto forma di società per azioni e conseguentemente non possono, ai fini dell'applicazione del previsto trattamento tributario di favore, essere equiparati alle cooperative edilizie — crea insormontabili difficoltà per gli Istituti interessati che sono privi di qualsiasi risorsa finanziaria e che rappresenta un motivo di vivissima preoccupazione anche per le estreme conseguenze che la pretesa stessa comporta in quanto, ad istanza di alcuni uffici distrettuali delle imposte, sono già state eseguite procedure mobiliari ed attualmente vengono minacciate azioni immobiliari, cioè l'espropriazione degli immobili destinati ad essere trasferiti ai soci aventi diritto, con conseguenze, anche di ordine sociale, facilmente intuibili.

Al fine di risolvere il grave problema, con l'unità proposta di legge — per la quale si raccomanda la sollecita approvazione da parte del Parlamento — si dispone che i redditi derivanti dall'attività costruttiva posta in essere dagli Istituti per l'edilizia economica e popolare sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dall'imposta sulle società.

Per evitare problemi di copertura di oneri finanziari viene stabilito che non si fa luogo a rimborso dei predetti tributi già pagati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le esenzioni dall'imposta di ricchezza mobile e dall'imposta sulle società previste dal regio-decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, si applicano anche ai redditi derivanti dall'attività di costruzione di alloggi di tipo economico e popolare realizzati, con il contributo dello Stato, dagli Istituti per l'edilizia economica e popolare, costituiti, senza finalità di lucro, sotto forma di società per azioni, ed assegnati, con contratto di locazione con patto di futura vendita, ai dipendenti degli enti soci in possesso dei prescritti requisiti.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nei casi in cui il debito dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società risulti dovuto in base a decisioni definitive delle Commissioni tributarie, purché non sia stato ancora pagato.

Non si fa luogo a restituzione di somme già pagate.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.